

Entrata in vigore e durata di validità

Art. 5 Il presente contratto normale di lavoro entra in vigore il 1° maggio 2023 ed è valido fino al 31 dicembre 2025.

Bellinzona, 29 marzo 2023

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

**Decreto del Consiglio di Stato
che modifica l'obbligatorietà generale a livello
cantonale, al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa
delle piastrelle, dei mosaici e delle pietre naturali e artificiali**
del 22 marzo 2023

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;
visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

I
Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa delle piastrelle, dei mosaici e delle pietre naturali e artificiali, allegato ai decreti del Consiglio di Stato del 4 ottobre 2017, del 15 maggio 2019, del 29 aprile 2020, del 21 aprile 2021 e del 18 maggio 2022 (BU 19, 2018, 26, 2019, 30, 2020, 20, 2021 e 22, 2022) che conferiscono l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa delle piastrelle, dei mosaici e delle pietre naturali e artificiali, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Appendice 2

art. 5. Aumento salari reali (...)

A tutti i lavoratori già in forza alle aziende, andrà corrisposto (...) un aumento di CHF 50.00 al mese (a coloro che hanno un sistema salariale mensile) e rispettivamente CHF/ora 0.29 (a coloro che hanno un sistema salariale orario). Rammentiamo che il salario orario è concesso solo per i primi 3 mesi di assunzione in virtù dell'art. 36 cpv. 1 CCL.

Sono esclusi dagli aumenti gli apprendisti (AFC/CFP) e i giovani lavoratori (AFC/CFP).

II
I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un aumento generale del salario possono tenerne conto ai sensi dell'aumento salariale previsto dall'appendice 2 articolo 5 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore 1° maggio 2023 ed è valido fino al 30 giugno 2025.

Bellinzona, 22 marzo 2023

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Claudio Zali**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca il 31 marzo 2023.

**Decreto del Consiglio di Stato
che modifica l'obbligatorietà generale a livello cantonale,
al contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori,
montatori a secco, plafonatori e intonacatori del Cantone Ticino**
del 22 marzo 2023

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;

visto l'articolo 23 della legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011,

decreta:

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori del Canton Ticino, allegato ai decreti del Consiglio di Stato del 13 dicembre 2017, del 20 maggio 2020, del 21 aprile 2021 e del 2 febbraio 2022 (BU 4, 2018, 32, 2020, 19, 2021, e 10, 2022) che conferiscono l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per gessatori, stuccatori, montatori a secco, plafonatori e intonacatori del Canton Ticino, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Appendice 2 – Convenzione salariale

art. 5. Aumento salari reali (...)

Il salario lordo (salario reale) di tutti i dipendenti deve essere aumentato di CHF 52.00 al mese (sistema salariale mensile) e rispettivamente CHF 0.30 all'ora (sistema salariale orario).

(...)